

Comune di Villar Pellice (Torino)

Estratto D.C.C. n. 24 del 17/09/2014 - Modifica al Regolamento Edilizio Comunale riguardante la soppressione della Commissione Edilizia Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n° 35 del 26/09/2005, esecutiva, debitamente pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, con cui è stato approvato il Regolamento Edilizio Comunale predisposto in ottemperanza alla Legge Regionale n° 19 del 08/07/1999;

Richiamata la propria deliberazione n° 13 del 11/03/2009 di approvazione della 1° modifica al Regolamento Edilizio;

Richiamata la propria deliberazione n° 18 del 15/04/2009 di approvazione della 2° modifica al Regolamento Edilizio;

Richiamata la propria deliberazione n° 27 del 27/11/2011 di approvazione della 3° modifica al Regolamento Edilizio;

Richiamata la propria deliberazione n° 31 del 24/09/20013 di approvazione della 4° modifica al Regolamento Edilizio;

Ricordato che il Titolo I “Disposizioni generali” del predetto regolamento, disciplina la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione edilizia comunale;

Dato atto che:

- la Regione Piemonte con Legge 14/07/2009 n° 20 “Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica” articolo 9 ha apportato modifiche alla Legge Regionale 08/07/2009 n° 19, stabilendo che la nomina della Commissione Edilizia comunale è facoltativa;
- con la stessa L.R., all’art. 10, sono state apportate modifiche alla L.R. 45/89 e s.m. ed i. eliminando la previsione del parere della Commissione Edilizia;
- con la L.R. 32/2008 le competenze in materia di valutazione degli aspetti paesaggistici sono state attribuite alla Commissione Locale del Paesaggio, abrogando l’attribuzione delle stesse precedentemente in Capo alla Commissione Edilizia in base alla L.R. 20/89 e s.m. ed i.;
- in precedenza, già il D.P.R. n° 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) rendeva facoltativa la commissione edilizia (art. 4 comma 2);

Considerato che gran parte del territorio di questo Comune è vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004 e pertanto gli interventi edilizi sono soggetti a valutazione della Commissione Locale per il Paesaggio nonché al vincolante parere della competente Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio;

Ritenuto pertanto, che la valenza paesaggistica del territorio comunale, sia in tal modo già sufficientemente tutelata dall’esame di merito da parte degli organi sopra citati, mentre i restanti interventi possono considerarsi già sufficientemente disciplinati dalla normativa vigente;

Considerata inoltre la difficoltà di reperire gli esperti componenti la commissione disposti ad assumere gli incarichi senza la corresponsione di alcun gettone di presenza, oltre che la difficoltà di raggiungere questo comune lontano dai centri abitati ove risiedono, il rincaro delle spese di trasporto, l’insidia neve nella stagione invernale, ma soprattutto l’avvenuto insediamento della Commissione Locale per il Paesaggio di cui alla L.R. 32/2008 a cui è demandato l’esame di buona parte delle pratiche edilizie;

Atteso che occorre quindi prendere in considerazione la facoltà che ha l'Amministrazione di sopprimere la Commissione Edilizia, decisione questa che va, oltretutto, nella direzione della semplificazione degli atti amministrativi e del risparmio;

Viste le modifiche da adottare al regolamento e dato atto che con l'adozione delle stesse il Regolamento Edilizio Comunale resta conforme al Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte con DCR n° 548-9691 in data 29/07/1999 e di recente modificato con DCR n° 267-31038 del 08/07/2009;

Premesso che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli per quanto riguarda la regolarità tecnica, contabile e conformità alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti, ai sensi del D.lgs 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di rito,

DELIBERA

- di confermare la suesposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;
- di abolire l'istituto della Commissione Edilizia Comunale, abolizione permessa dall'art. 9 della L.R. 20 del 14/07/2009;
- di modificare, di conseguenza, il Regolamento Edilizio Comunale vigente mediante:
 - a) la soppressione della lettera a), del comma 1, dell'art. 1;
 - b) la soppressione dell'art. 2 – formazione della Commissione Edilizia;
 - c) la soppressione dell'art. 4 – funzionamento della Commissione Edilizia;
- di abrogare inoltre tutte le altre norme del Regolamento Edilizio vigente che fanno espresso riferimento al parere obbligatorio della Commissione Edilizia.
- di dare atto che il Regolamento Edilizio così modificato è conforme al Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte con DCR n° 548-9691 in data 29/07/1999 e di recente modificato con DCR n° 267-31038 del 08/07/2009;
- di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva a termini di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 08/07/1999 n° 19;
- di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 4, della L.R. 08/07/1999, n° 19 alla Regione Piemonte – Assessorato all'Urbanistica;
- di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti di legge;
- di pubblicare per estratto la presente sul BUR i sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della L.R. 19/1999 dando atto che da quella data assumono efficacia le modifiche apportate con la presente deliberazione.

Il Sindaco
Lilia Garnier